

## **COMUNE DI MARCIANA MARINA**

PROVINCIA DI LIVORNO

## SETTORE 2 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### **SETTORE 2**

N. 60 del 06/04/2020

**OGGETTO:** DISPOSIZIONI SULLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE DEL SETTORE 1 PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA COVID -19. PROROGA TERMINI.

II RESPONSABILE



a cura della Ragioneria

Esecutivo il 66.04.2020

Emesso mandato n.

il

# OGGETTO: DISPOSIZIONI SULLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE DEL SETTORE 1 PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA COVID -19. PROROGA TERMINI

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Vista la deliberazione di G.C. n. 11 del 14/02/2019 avente per oggetto: "Approvazione del nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Vista la delibera di G.C. n. 12 del 14/02/2019 avente per oggetto: "Rideterminazione della struttura organizzativa. Organigramma. Approvazione";

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 27 del 14/11/2019 con il quale veniva assegnata temporaneamente al Sindaco Gabriella Allori la responsabilità del Settore n. 2 "Servizi Economico Finanziari" del Comune di Marciana Marina dalla data del 14 novembre 2019 a titolo provvisorio e gratuito, sino alla nomina del nuovo Responsabile del Settore;

Vista la delibera in data 31 gennaio 2020 con la quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per la durata di sei mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. c) e dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che prevede, tra l'altro, che i termini di efficacia previsti nel precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, già fissati al 25 marzo 2020, siano prorogati al 03 aprile 2020;

Richiamata l'Ordinanza sindacale n. 9 del 16 marzo 2020 ad oggetto "Disposizioni temporanee per la gestione dell'emergenza legata al Coronavirus –Effettuazione lavoro agile in emergenza (LAEM)" con la quale al punto 2 si individuavano le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

- · Attività della protezione civile
- · Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
- · Attività urgenti dei servizi finanziari
- · Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico

- · Attività delle segreterie, dell'ufficio relazioni con il pubblico e dell'ufficio stampa collegate all'emergenza sanitaria in corso
- · Attività tecniche, amministrative e operative connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone
- · Attività della polizia locale

Ciascun Responsabile di Settore è tenuto a valutare ulteriori attività indifferibili da rendere in presenza in funzione di scadenze previste dalla legge;

Visto che l'Ordinanza sindacale medesima al punto 3 stabilisce che i Responsabili di Settore, in coordinamento fra loro, in relazione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 in corso, sono tenuti a promuovere:

- -la fruizione di ferie e congedo ordinario, sfruttando prioritariamente il recupero di ferie residue, al fine di ridurre al minimo la presenza in servizio e il rischio di contagio da COVID-19, in applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020, garantendo comunque la funzionalità dell'ente e le prescrizioni in merito alle attività indifferibili da rendere in presenza e quelle strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza;
- l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 punto 6 del suddetto DPCM marzo 2020, l'eventuale svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del personale dipendente del Comune di Marciana Marina in forma agile, fatta eccezione per le attività indifferibili da rendere in presenza;

Visto l'art. 87, comma 3, ultimo periodo, del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamata la propria precedente determinazione n.54 del 27.03.20 con la quale il dipendente è stato esentato, ai sensi dell'art. 87 comma 3 ultimo periodo, del D.L. 18/2000, dal servizio per il periodo dal 23 marzo al 03 aprile 2020 dando atto che:

- il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato ai fini economici e previdenziali, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista;
- il dipendente è addetto a servizi che non sono compresi nelle attività indifferibili di cui alla richiamata Ordinanza sindacale e al tempo stesso non può svolgere lavoro agile da casa stante la sua qualifica e le mansioni di competenza;
- non ricorre la possibilità di utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, dei congedi, dei recuperi in banca delle ore, della rotazione del personale e altri analoghi istituti;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." che prevede, tra l'altro, che l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 ancora efficaci alla data del 03 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

Tenuto conto della natura dei provvedimenti legislativi e ministeriali richiamati nella suddetta ordinanza del Sindaco volti a tutelare il preminente bene dalla salute individuale e collettivo, fra l'altro, limitando la circolazione delle persone fisiche, data dalla necessità della rarefazione della presenza umana nei luoghi di lavoro e, dunque, delle necessità di spostamento nello spazio;

Ritenuto pertanto dover prorogare sino al 13 aprile 2020 i termini di esenzione dal servizio del dipendente in esenzione ai sensi dell'art. 87, comma 3,ultimo periodo, del D.L. 18/2020, dando atto che il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato ai fini economici e previdenziali, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 – bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Marciana Marina;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa né diminuzione di entrate;

#### **DETERMINA**

1.Per le motivazioni espresse in narrativa, è esentato dal servizio il dipendente comunale per il periodo dal 04 aprile al 13 aprile 2020 dando atto che il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato ai fini economici e previdenziali, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

- 2.Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, esprimendo parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. e del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.
- 3.Di dare atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore 2 Servizi Economico-Finanziario, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Marciana Marina.
- 4.Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore 1 ed ai Servizi Personale e Affari Legali, Ufficio Risorse Umane del Settore 2 per i provvedimenti di competenza, nonché al dipendente interessato.
- 5.Di dare corso agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Marciana Marina.

6.Di pubblicare il presente atto all'albo on-line del Comune di Marciana Marina per la durata di quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

riella Allori